



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it

Prot. 2890/31-03-2017

ORDINANZA N° 8 del 31-03-2017

OGGETTO: Disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione.-

IL SINDACO

Premesso che:

- con il termine “Ludopatia” o “gioco d’azzardo patologico (GAP)”, definito dall’OMS come “malattia sociale”, si intende l’incapacità di resistere all’impulso di giocare d’azzardo o fare scommesse. Tale dipendenza comportamentale è da considerarsi una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione del singolo individuo e della sua famiglia;
- con D. L. n° 158/2012 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute” convertito con modificazioni dalla L. 189/2012, si è stabilito di aggiornare i livelli essenziale di assistenza (LEA) “con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da Ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità”;
- nel 2013 il Parlamento Europeo ha approvato una Risoluzione nella quale afferma la legittimità degli interventi degli Stati membri a protezione dei giocatori, anche a fronte di una limitazione/compressione di alcuni principi cardine dell’ordinamento comunitario come ad esempio la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi;
- I giochi più utilizzati dalle persone dipendenti sono slot machine, video poker e video lottery e dopo anni di dipendenza la situazione familiare e finanziaria è compromessa;
- Trattasi di un disturbo molto serio che può arrivare a distruggere la vita dell’individuo che ne è affetto e dei suoi familiari creando anche situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, generare fenomeni criminosi;

Considerato che rientra tra i compiti e le funzioni del Comune realizzare un sistema di prevenzione sociale e contribuire al contrasto dei fenomeni connessi con il gioco d’azzardo patologico anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l’accesso alle apparecchiature di gioco, soprattutto per tutelare i soggetti psicologicamente più vulnerabili o immaturi e quindi maggiormente esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni;

Dato atto che la Suprema Corte con sentenza n° 300/2011 ha affermato in capo al Comune la competenza di cui sopra rilevando come le attività volte ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la vivibilità e la quiete pubblica, non rientrano nell’ambito delle materie dell’Ordine e della sicurezza, di competenza statale.

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n° 267/00 che recita: “Il Comune è l’Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”, nonché dell’art. 50 comma 7 dello stesso D. Lgs. 267/00, che stabilisce: “Il Sindaco, altresì, coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di organizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”;

Viste:

- Le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n° 3271 del 30-06-2014 e n° 3854 del 27-08-2014 con le quali i magistrati hanno "... avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termine dell'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/00, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, dignità umana, utilità sociale, salute";
- La sentenza della Corte Costituzionale n° 220 del 18-07-2014 con la quale i Giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/00, il Sindaco può disciplinare gli orari dalle sale da gioco e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale;
- La sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n° 3778/2015 del 01-08-2015 con la quale, richiamando quanto già affermato nella precedente sentenza n° 3271/2014, i Magistrati riconoscono, altresì, che: "...la formulazione dell'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/00, preordinato ad armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti" consente un intervento ad ampio spettro da parte del Sindaco anche in ordine alla disciplina degli orari di apertura delle sale gioco a tutela delle fasce più deboli della popolazione, ivi compresi in primis gli adolescenti, in funzione di prevenzione della c.d. Ludopatia";

Visto, altresì, l'art. 34, comma 2 del D. L. 201/2011 – "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" – conv. in L. 214/2011 – il quale stabilisce che "la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità".

Vista la nota prefettizia Prot. 0019795 del 14-03-2017 Ns. prot. 2307 del 14-03-2017;

TUTTO CIO'PREMESSO

Ritenuto dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, inteso come atto dovuto ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 267/00;

Dato atto che si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi d'intrattenimento con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi tenendo conto che fra i fruitori vi sono giovani ed anziani, soggetti forse più fragili e meno consapevoli che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica;

Rilevato che il precitato fenomeno, per la sua specifica caratterizzazione ovvero eterogenea manifestazione nell'ambito della sicurezza urbana, rientri pienamente nel novero delle situazioni in relazione alle quali sono compatibili e perfettamente legittimi interventi del Sindaco ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/00, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art. 2 del D.M. 5 Agosto 2008;

Considerato che l'art. 50, comma 4 del D. Lgs. 267/00 (TUEL) evidenzia come il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di Legge, e che sulla base del comma 5 del medesimo Decreto legislativo in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visto il parere del 13-02-2004 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, nell'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale la competenza va imputata al Sindaco confluendo sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL;

Visto l'art. 54 del D. lgs. 267/00, modificato dalla L. 125/2008, nella parte in cui conferisce al Sindaco il potere ordinatorio di adottare provvedimenti con tingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Considerato che è possibile derogare a norme legislative vigenti in base all'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267/00 nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 05-08-2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, definizione giuridica e ambiti di applicazione;

Vista la nota orientativa dell'ANCI riguardante gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n° 115/2011 in materia di ordinanze del Sindaco adottate ai sensi dell'art. 54 del TUEL in data 13-04-2011;

Ritenuto necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, adottare efficaci misure di controllo;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.;

Considerato che il provvedimento viene redatto sulla base dei presupposti sopra rilevati e che è finalizzato alla tutela della salute della collettività locale;

ORDINA

- **di stabilire** le seguenti fasce orarie massime di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago, di cui all'art. 110, commi 6 e 7 a) del TULPS, collocati nelle sale gioco, nelle sale scommesse e nelle altre tipologie di esercizio in cui è consentita l'installazione secondo le disposizioni vigenti:
 - a) autorizzati ex art. 86 del TULPS (es. bar, ristoranti, alberghi, sale giochi o esercizi commerciali dotati di apposita autorizzazione);
 - b) autorizzati ex art. 88 TULPS (es. esercizi di raccolta gioco, sale scommesse, sale bingo, sale VLT – videoterminali di gioco VLT) e di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 Luglio 2011 (determinazione dei criteri e dei parametri numerico-quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.);

dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 22,00 di tutti i giorni, compresi i festivi

1. la fascia oraria massima sopra indicata dovrà essere rispettata, indipendentemente dall'orario di attività eventualmente stabilito per la tipologia di esercizio, all'interno del quale gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 commi 6 e 7 a) del TULPS sono collocati.
2. Gli apparecchi di intrattenimento e svago di cui all'art. 110, commi 6 e 7 a) del TULPS, nelle ore di non funzionamento devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.
3. E' fatto obbligo al Titolare dell'esercizio di esporre un cartello, all'interno dell'esercizio e in posizione ben visibile per gli avventori, con indicazione degli orari di funzionamento degli apparecchi di cui punti precedenti;
4. E' fatto obbligo, inoltre, esporre, su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e un apposito cartello contenente formule di avvertimento con riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro.

DISPONE INOLTRE

- Le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza saranno punite applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 75,00 ad un massimo di €. 450,00 salvo nei casi di recidiva che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione e per due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. In tale ultimo caso le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza saranno puniti applicando una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di €. 500,00 il cui importo ammesso quale pagamento in misura ridotta sarà stabilito con apposita deliberazione di Giunta Comunale;
- Le violazioni alla disposizione di cui al punto 3) della presente ordinanza saranno punite applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €.300,00;

- le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 681/81 e ss.mm.;
- Il versamento delle somme sopra indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione;
- Relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti punti, in caso di versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento;
- I proventi delle sanzioni saranno destinati ad attività di prevenzione del gioco d'azzardo o promozione e sostegno delle attività economiche in cui non sono presenti o che dismettono apparecchi per il gioco d'azzardo.

AVVERTE

Che contro questo provvedimento, a norma dell' articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm., è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata:

- 1.all'Albo pretorio per 90 giorni consecutivi;
- 2.sul sito Web comunale;
- 3.tramite affissione nei luoghi pubblici;
- 4.venga trasmessa all'Ufficio di Vigilanza Locale incaricato di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza;
- 5.venga trasmessa alla Stazione Carabinieri di San Pietro in Guarano (CS);
- 6.venga trasmessa al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Cosenza;
7. venga trasmessa alle OO.SS./Associazioni di categoria.-

Dalla residenza Municipale, 31-03-2017

Il Sindaco
F.to (D.ssa Dora Lio)